

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX


BOZZA AL 13.01.2011

REGOLAMENTO

AFFIDAMENTO FAMILIARE

DEI MINORI

**REGOLAMENTO
PER L' AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI**



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX

Premesso che

I Comuni dell'Ambito Sociale XIX, in ottemperanza all'attuale normativa e nell'attuazione degli indirizzi di politica sociale statale e regionale:

- a) garantiscono al minore protezione, tutela e diritti ed in particolare quello che è il diritto essenziale del minore, quale il diritto all'educazione "nell'ambito della propria famiglia" (L. n. 184/83, art. 1);
- b) individuano quale primo compito istituzionale quello di sostenere, con la propria azione, la famiglia e, qualora questa sia temporaneamente in difficoltà, quello di provvedere ad assicurare al minore cura ed educazione per il tempo necessario alla famiglia d'origine di ristabilirsi e recuperare le sue funzioni genitoriali;
- c) promuovono e sostengono l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà e di crescita civile e sociale della Comunità;

Considerato che


L'Ambito Sociale XIX e l'ASUR Marche Z.T. 11, in ottemperanza a quanto espresso dalla D.G.R. della Regione Marche n. 1896 del 29.10.2002 e dalla successiva D.G.R. n. 869 del 17.06.2003, ha sottoscritto un protocollo d'intesa per la promozione di un sistema integrato tra l'Unità Operativa Sociale degli Enti locali e l'Unità Operativa Semplice Consultorio dell'ASUR Z.T. 11, al fine di assicurare, attraverso un'equipe socio-sanitaria integrata, l'unitarietà degli interventi a favore dei minori e delle loro famiglie presenti nel territorio.

La suddetta equipe ha come obiettivi principali sia quello di incrementare i livelli di tutela dei minori e delle famiglie (nella duplice funzione di aumentare l'efficienza del sistema e di rispondere a nuovi bisogni di accoglienza), sia quello di integrare le specifiche competenze dei servizi socio-sanitari con quelle del terzo settore in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni, individuando strumenti, procedure, protocolli d'intervento all'interno della rete.

Visto che

Il presente Regolamento è adottato ai sensi della:

- Legge n. 184 del 4 maggio 1983 "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
- Legge n. 476 del 31 dicembre 1998 "ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale" sottoscritta all'Aja il 29 maggio 1983;
- Legge n. 328/2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge n. 149 del 28 marzo 2001 "Modifiche alla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 – Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori – nonché al Titolo VIII del Libro Primo del Codice Civile";
- Legge Regionale n. 8 del 14.03.1994 e successive modifiche;
- Deliberazione Regionale n. 202 del 03.06.1998, "Indirizzi per l'organizzazione del servizio ed attività consultoriale";
- Delibera Giunta Regionale n. 869 del 17.06.2003, "Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare di cui alla Legge n. 184 del 4 Maggio 1983 e successive modificazioni";
- D.P.C.M. 14.02.2001;



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX

- Atti Deliberativi, con cui si è provveduto ad istituire il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale n. 19, a nominare Fermo Comune Capofila, ad individuare presso la Residenza Municipale di Fermo la sede del Comitato dei Sindaci, a nominare il Sindaco di Fermo, Dott. Saturnino Di Ruscio, Presidente del Comitato;
- Accordo di Programma tra ASUR MARCHE Z.T. n. 11 di Fermo ed il Presidente del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Sociale XIX di Fermo per l'integrazione socio-sanitaria in attuazione del D. Leg.vo n. 229/99, del Piano Sanitario Regionale 2003-2005, della L. 328/2000 e del piano Sociale Regionale (D.G.R. 306/2000);
- Accordo di Programma ASUR MARCHE Z.T. n. 11- Distretto Sanitario n. 2 ed Ambito Sociale XIX per il funzionamento e potenziamento dell'equipe integrata di Ambito per gli interventi a favore dei minori e loro famiglie;
- Piano Sociale della Regione Marche 2008 – 2010 e quello di Zona dell'Ambito XIX.
- Delibera n. 39/2009 del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Sociale XIX per la Gestione Associata dei Servizi Sociali e sottoscritta da tutti i Sindaci dell'Ambito il 02/12/2010.

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Definizione

Il presente Regolamento disciplina le procedure, il funzionamento ed i compiti del Servizio di Affidamento Familiare, messo in atto dai Comuni facenti parte dell'Ambito Sociale XIX quali referenti istituzionali dell'intervento.


Art. 2 - Finalità

Lo scopo generale dell'Affidamento Familiare è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa ad un inserimento in struttura comunitaria. L'Affidamento Familiare è un intervento di norma temporaneo e prevede il collocamento presso una famiglia o persona affidataria ritenuta in grado di provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione, all'istruzione del minore affidato.

Art. 3 - Obiettivi

Gli obiettivi generali da perseguire sono: il sostegno e la tutela ai minori in carenza di protezione familiare, la rimozione delle cause o degli ostacoli che hanno determinato l'allontanamento dalla famiglia d'origine, una valida e significativa alternativa all'istituzionalizzazione e il ricongiungimento del minore con il proprio nucleo d'origine una volta superate le difficoltà che ne hanno determinato l'allontanamento.

Ulteriore obiettivo da perseguire è la diffusione della cultura dell'affidamento familiare nelle comunità territoriali, dove la famiglia "aperta" diventa punto strategico di una comunità accogliente e solidale attraverso iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica mirate al reperimento di risorse e alla realizzazione di una banca dati delle famiglie affidatarie, alle quali vanno assicurate informazione, formazione e sostegno, anche in collaborazione con le Associazioni e reti di famiglie affidatarie presenti sul territorio.



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX

Art. 4 - Gestione e competenze


La gestione del servizio di affidamento familiare è di competenza dell'Ente Locale e, in base alla D.G.R. n. 869 del 17.06.2003, viene organizzata dall'equipe integrata per l'affidamento familiare attraverso i seguenti organismi:

- Equipe integrata di coordinamento d'Ambito: è composta dal Coordinatore dell'Ambito Sociale XIX, dal Direttore del Distretto Sanitario 2 della ASUR Z.T. n. 11, dal Responsabile UOS Consultorio della ASUR Z.T. n. 11, da uno psicologo e da due assistenti sociali (referenti per il servizio sociale dell'area consultoriale e dell'ATS XIX) e dalle Associazioni e reti di famiglie affidatarie. Svolge la funzione di coordinamento dei servizi socio-assistenziali territoriali degli Enti Locali e i servizi dell'Azienda Sanitaria con l'Autorità Giudiziaria Minorile.
- Equipe tecnica integrata: composta dall'assistente sociale referente per l'Ente locale di riferimento coadiuvato dallo psicologo e/o da altre figure specialistiche del servizio sanitario e da tutte le figure necessarie per la trattazione del caso in collaborazione con le Associazioni e Reti di famiglie affidatarie.

Compiti dell' equipe integrata di coordinamento d'Ambito:

- a) promuovere iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione ed informazione-formazione alla cittadinanza per favorire una cultura dell'accoglienza anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e reti di famiglie affidatarie presenti sul territorio al fine di reperire famiglie affidatarie;
- b) reperire e selezionare le famiglie, coppie o singoli, valutando la loro effettiva disponibilità, le loro caratteristiche personali e relazionali, attraverso colloqui di conoscenza, un lavoro di formazione-informazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento familiare;
- c) conduzione di lavoro di gruppo e percorsi di preparazione delle famiglie disponibili all'affido anche avvalendosi delle Associazioni di famiglie affidatarie che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie;
- d) predisporre per gli operatori socio-sanitari spazi per la formazione, la riflessione e la rielaborazione delle esperienze in atto e della metodologia di lavoro;
- e) definizione e gestione di una banca dati d'Ambito di chi si è reso disponibile all'affidamento attraverso l'elaborazione, il monitoraggio e l'aggiornamento della documentazione cartacea ed informatica;
- f) collaborare con la Banca Dati regionale in relazione alla immissione ed alla elaborazione periodica dei dati riferiti agli affidamenti;
- g) elaborazione di rapporti statistici sui dati relativi all'attività del servizio di affidamento familiare;
- h) collaborare con l'equipe tecnica integrata nella formulazione del progetto di affido;
- i) collaborare con ogni realtà di volontariato impegnato nel settore dell'accoglienza;
- l) definire accordi e protocolli necessari a mantenere i collegamenti con le altre realtà pubbliche e le associazioni del privato sociale che, a livello provinciale, regionale e nazionale, si occupano di affidamento familiare.
- m) verificare e valutare l'attività svolta.

La suddetta equipe integrata ha la sede presso gli uffici dell'Ambito Sociale XIX.



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX

Compiti dell'equipe tecnica integrata:


- a) formulare una diagnosi psico-sociale sul nucleo familiare di origine del minore, utilizzando tutti gli elementi eventualmente in precedenza acquisiti da altri servizi e/o associazioni;
- b) elaborare un primo progetto individualizzato di affidamento specificando gli obiettivi, le modalità d'attuazione e la presumibile durata, il programma di aiuto alla famiglia di origine, gli impegni del servizio e delle famiglie, le modalità di incontro delle famiglie con il servizio;
- c) predisporre in collaborazione con l'equipe integrata di coordinamento d'Ambito, l'abbinamento minore-famiglia affidataria con l'individuazione della famiglia disponibile considerata idonea al caso, anche sulla base delle indicazioni proposte dalle Associazioni delle famiglie affidatarie;
- d) disporre l'affidamento mediante gli opportuni percorsi amministrativi, previsti dalla legge e richiamati all'art. 7, del presente regolamento;
- e) avviare le procedure per l'erogazione di un contributo economico mensile a favore degli affidatari per coadiuvare le spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento di cui all'art 13;
- f) assicurare periodicamente al minore nelle varie fasi dell'affidamento la cura ed il sostegno necessari e garantire il mantenimento dei rapporti tra lo stesso e la famiglia di origine, considerando le eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- g) formulare un progetto rivolto alla famiglia di origine del minore per attuare interventi di sostegno e di cura al fine di favorire il rientro del minore presso la sua famiglia;
- h) garantire il sostegno agli affidatari durante il periodo di affidamento, attraverso gli opportuni interventi psico-sociali ritenuti necessari, anche con le Associazioni di Volontariato;
- i) informare periodicamente con relazioni il Giudice Tutelare, se l'affidamento è consensuale, o il Tribunale per i Minorenni, se l'affidamento è giudiziario, sull'andamento del programma di affidamento e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà della famiglia di origine.

Art. 5 - Modalità di affidamento familiare

L'affidamento può essere:

consensuale: disposto dal Sindaco del Comune di residenza del minore su proposta dell'equipe tecnica integrata, previo il consenso dei genitori o del tutore e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (com. 1 art. 1 L. 149/2001). L'affidamento viene attivato in presenza di un progetto, concordato tra operatori, famiglia naturale e famiglia affidataria, nel quale devono essere indicati compiti, ruoli, obiettivi e tempi dell'affidamento.

giudiziario: quando, a tutela del minore, sia avviato dall'equipe tecnica integrata a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni, indipendentemente dal consenso o meno della famiglia d'origine (com. 2 art. 1 L. 149/2001).



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX

Art. 6 - Tipologia di affidamento familiare

L'affido familiare può essere articolato secondo tipologie diverse sulla base di norme e bisogni presenti nella realtà familiare del minore:

a) **Affidamento residenziale intra-familiare o a parenti**: consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado (famiglie o single). Tale forma di affido, di fatto, non richiede alcun provvedimento né amministrativo né giudiziario in quanto la disponibilità e l'aiuto tra persone che hanno tra loro un vincolo di parentela è espressione di solidarietà e un obbligo indicato dall'art. 433 del C.C.

Se l'affido intra-familiare è consensuale e non superiore ai sei mesi, la legge non prevede segnalazione all'autorità giudiziaria. Deve invece essere fatta la segnalazione al G.T. (Giudice Tutelare) qualora lo stesso si dovesse protrarre oltre i sei mesi.

Si può ricorrere a questa forma di affido nel caso in cui soggetti resisi disponibili all'interno del contesto familiare allargato non evidenzino situazioni di rilevante disagio personale, dispongano di sufficienti risorse sul piano affettivo-relazionale e materiale, siano disponibili a collaborare con i servizi e non si rilevi la presenza di elevata conflittualità con la famiglia originaria.

b) **Affidamento residenziale etero-familiare**: consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia, anche monoparentale (single), che non abbia vincoli di parentela con il nucleo d'origine del minore. L'affido può essere sia consensuale che non consensuale con la famiglia di origine.


Nel primo caso è necessario e sufficiente che venga comunicato al Giudice Tutelare.

Nel secondo caso invece, se il minore è già oggetto di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, è necessario un provvedimento giudiziario, altrimenti dovrà essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il T.M., che ne curerà la trasmissione al Tribunale per i Minorenni. Si ricorre all'affidamento etero-familiare qualora i soggetti resisi disponibili all'interno della famiglia allargata del/dei minore/i presentino situazioni di disagio personale e/o familiare significativi, oppure non dispongano di sufficienti risorse sul piano affettivo e/o materiale, o, ancora, nell'eventualità che vi siano dinamiche relazionali conflittuali o disfunzionali con la famiglia originaria del minore, potenzialmente lesive rispetto l'esigenza di tutela dello stesso.

c) **Affidamento part-time (o diurno o di appoggio familiare)**: per affidamento part-time si intende un intervento di sostegno alla famiglia d'origine e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata e/o per alcuni giorni della settimana. È una forma flessibile di tutela, finalizzata ad evitare, per quanto possibile, l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare d'origine, dando anche tutti gli interventi di supporto/assistenza utili allo stesso. Questa forma flessibile di servizio consiste nell'accoglienza dei bambini o dei ragazzi presso il nucleo affidatario per alcune ore della giornata o per alcuni giorni della settimana o anche per periodi molto brevi e ben definiti, a seconda del progetto predisposto a sostegno della famiglia d'origine e per la tutela del minore.

Tale tipo di affidamento può essere utilizzato per minori che non necessitano di un allontanamento dal loro nucleo familiare d'origine.

In ogni caso, se il minore è oggetto di un procedimento presso il T.M., sarà necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria o del tutore se sui genitori siano stati adottati provvedimenti limitativi della potestà.



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX

Si tenga conto che nell'abbinamento famiglia-minore è altresì necessario promuovere l'affidamento Omoculturale che rappresenta la possibilità per i minori stranieri di incontrare una famiglia a loro omologa culturalmente e che si assuma la responsabilità di accoglierli in un momento difficile della loro vita. Sostanziale in questa tipologia d'affido è il concetto di *mediazione*, che ha una molteplicità di sfumature come quella linguistica, abitativa, alimentare, religiosa ed anche esistenziale.

Art. 7 - Progetto di affidamento familiare

Per progetto di affido si intende la programmazione degli interventi di aiuto e sostegno al minore, alla famiglia d'origine e alla famiglia affidataria finalizzata alla promozione del benessere del bambino o del ragazzo e a rimuovere la situazione di rischio di pregiudizio in cui questi si trova. Il progetto, costituisce il presupposto imprescindibile dell'affido stesso, la parte fondamentale per la piena e corretta applicazione della legge.

Nell'elaborazione del progetto di affidamento familiare, di cui il Servizio pubblico ha la titolarità, viene coinvolta la famiglia affidataria e per quanto possibile la famiglia di origine e il minore stesso. Il progetto dovrà essere condiviso tra gli operatori, direttamente e indirettamente coinvolti, che hanno in carico il minore, compreso il Tutore che si prende cura della persona del minore, nel rappresentarlo in tutti gli atti civili e nell'amministrazione dei suoi beni, nei termini di legge, raccordandosi periodicamente con gli altri attori coinvolti. In particolare chi ha la presa in carico, se necessario, dovrà contattare e coordinare tutti gli altri servizi coinvolti.

L'ipotesi progettuale deve contenere gli elementi essenziali che sono indicati dalla legge 184/83 all'art. 4, commi 3 e 4 per la definizione del provvedimento di affidamento.

Tali elementi riguardano:

- i motivi e gli obiettivi del provvedimento di affidamento;
- i tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, previsti in generale dalla normativa, ma da specificare in relazione alle singole situazioni;
- le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore;
- le indicazioni del servizio sociale territoriale al quale è attribuita la responsabilità del progetto di intervento e la vigilanza durante l'affidamento, con l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice tutelare o il Tribunale per i Minorenni a seconda che si tratti di affidamento consensuale o giudiziale.


Ogni affido rappresenta un'esperienza a se e prevede un progetto specifico, definito sulla base dei problemi e dei bisogni del minore, della sua famiglia d'origine e delle disponibilità degli affidatari.

Nel progetto dovranno quindi essere espressi in modo particolareggiato gli impegni che gli operatori dei servizi socio-sanitari, in una logica di integrazione, e le figure affidatarie con funzioni genitoriali si assumono a partire dalla garanzia del preminente interesse del minore.

Ulteriori indicazioni generali in base alla Legge 149/2001

L'affidamento non può avere una durata superiore a 24 mesi;

L'affidamento può essere prorogato oltre i 24 mesi dal Tribunale per i Minorenni nei casi in cui la sospensione dell'affidamento dovesse recare pregiudizio per il minore; in ogni caso, dopo



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX

un'attenta verifica del percorso effettuato, occorre la riformulazione del progetto/programma e degli obiettivi.

Art. 8 - Idoneità degli affidatari

La famiglia affidataria può essere costituita da coppia o singola persona, con o senza figli e deve essere in grado di accogliere il bambino e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ancora esercenti la potestà o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'Autorità affidante (Art. 5 Legge 149/2001). Agli affidatari è richiesta la disponibilità a collaborare con i servizi e con la famiglia di origine del minore.

L'idoneità degli affidatari viene stabilita tramite un percorso di vari colloqui psico-sociali, in base all'analisi dei seguenti dati.


- Età;
- Condizione psicofisica;
- Condizione Abitativa;
- Autosufficienza economica;
- Motivazioni all'affido;
- Storia personale e/o di coppia.

Art. 9 - Impegni della famiglia affidataria

La famiglia affidataria si impegna a:

- a) accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, che opera secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con l'autorità parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie." (legge 149/01, art. 5).
- b) mantenere i rapporti con la famiglia di origine nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto concordato con l'equipe tecnica integrata.
- c) assicurare rispetto e discrezione circa la situazione socio-culturale del minore e della sua famiglia;
- d) garantire un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendo la socializzazione ed i rapporti con la famiglia di origine;
- e) collaborare con gli operatori del Servizio Sociale e ove possibile con la famiglia di origine;
- f) attuare interventi medici urgenti e necessari per la salute del minore, dandone immediata comunicazione agli operatori ed alla famiglia di origine, e concordare gli interventi non urgenti con gli operatori;
- g) garantire il rispetto di usi e tradizioni civili o religiose proprie della famiglia d'origine che non siano in conflitto con le normative vigenti.

Gli impegni sopra elencati vengono sottoscritti dalla famiglia affidataria in un apposito modulo predisposto congiuntamente dall'equipe tecnica integrata.



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX

Art 10 - Impegni delle Associazioni e reti delle famiglie affidatarie

Le Associazioni e reti delle famiglie affidatarie si impegnano a:

- a) collaborare con l'equipe tecnica integrata al fine di proporre una o più famiglie per i singoli progetti d'affidamento familiare in virtù di una successiva valutazione;
- b) collaborare con l'equipe integrata di coordinamento d'Ambito per la programmazione e gestione delle attività di formazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione del servizio di affidamento;
- c) sostenere, in collaborazione con l'equipe tecnica integrata la famiglia affidataria e supportarla in tutto il suo percorso di affido e nella stesura del Progetto d'Affidamento Personalizzato;
- d) partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione e promozione che saranno attivate sul territorio;
- e) collaborare nella preparazione della famiglia disponibile all'affido rispetto ai problemi dei minori, ai rapporti con la famiglia di origine, alla collaborazione con le altre famiglie e alla partecipazione a gruppi di famiglie affidatarie.

Art. 11 - Impegni della famiglia di origine

La famiglia di origine si impegna a:


- a) aderire al progetto di sostegno e di cura predisposto dal servizio con l'obiettivo di superare le cause che hanno determinato l'allontanamento del minore e favorire quindi il suo rientro in famiglia;
- b) favorire, in collaborazione con gli operatori psico-sociali e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia, attivandosi per superare le proprie difficoltà;
- c) aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi della realizzazione del progetto di affido;
- d) rispettare le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, secondo quanto concordato con gli operatori dei servizi e nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità che lo ha disposto.
- e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al figlio.

Gli impegni sopra elencati vengono sottoscritti dalla famiglia affidataria in un apposito modulo predisposto congiuntamente dall'equipe integrata.

Art. 12 - Impegni dell'Ente Locale

L'Ente Locale provvede a:

- a) formalizzare l'affido sia consensuale che non consensuale, utilizzando un "contratto"; a tale scopo vengono sottoscritti dalle parti interessate i moduli di cui agli art. 9 e 11;
- b) garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia di origine e della famiglia affidataria;
- c) erogare agli affidatari, come corrispettivo del servizio reso alla collettività attraverso l'affidamento familiare, un contributo mensile variabile in relazione alla tipologia di affido;
- d) provvedere a stipulare la polizza assicurativa idonea a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dai minori durante il periodo dell'affidamento;
- e) impegnarsi a valutare, all'interno della propria programmazione annuale, ogni altro tipo di agevolazione che permette di sostenere maggiormente il minore e la famiglia affidataria, in particolare si evidenziano le seguenti prestazioni di servizi a domanda individuale:
 - Riservare la precedenza all'accesso ai servizi ad es. nido d'infanzia;
 - Agevolare economicamente l'utilizzo dei servizi quali mensa, trasporto scolastico, nido d'infanzia, etc.



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX

Art. 13 - Sostegno economico alle famiglie affidatarie

Per l'affidamento familiare, come previsto dalla L. 184/83, viene erogato, da parte dell'Amministrazione Comunale che ha in carico la tutela del minore, un contributo economico, la cui entità viene definita ogni anno dal Comitato dei Sindaci (tenendo conto anche della Delibera n. 39/2009 del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Sociale XIX per la Gestione Associata dei Servizi Sociali e sottoscritta da tutti i Sindaci dell'Ambito il 02/12/2010) e non può essere inferiore ai seguenti importi economici:

- € 500,00 mensili per l'affido eterofamiliare, a regime residenziale;
- € 8,00 giornaliera per l'affido diurno, part-time con pasto; nell'eventualità di affidamenti diurni con pernottamenti saltuari la quota giornaliera sarà pari ad € 16,00;
- € 4,00 giornaliera per l'affido giornaliero diurno senza pasto (es.2/3 ore).


A partire dal 01 gennaio 2012 il Comitato dei Sindaci nella determinazione dell'entità di tali contributi economici terrà comunque conto dell'adeguamento all'indice Istat (*sulla base dei prezzi al consumo delle famiglie e degli operai*).

In caso di affido intrafamiliare, a regime residenziale, l'erogazione del contributo è regolato in base all'accertamento della situazione economica del nucleo affidatario (Certificazione ISEE).

Le soglie Isee per il contributo verranno anch'esse definite ogni anno dal Comitato dei Sindaci, mantenendo come livello base la seguente tabella:

Contributo economico per affido intrafamiliare in base al reddito ISEE del nucleo affidatario		
Da Euro	A Euro	Contributo erogato
0,00	7.500,00	€ 500,00
7.500,01	12.000,00	€ 375,00
12.000,01	16.125,00	€ 250,00
16.125,01	25.625,00	€ 125,00
Oltre 25.625,01		€ 0

Su specifiche progettualità il mantenimento del contributo alla famiglia affidataria può essere posticipato fino al compimento del ventunesimo anno di età del minore in affido.



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX

Art. 14 - Conclusione dell'affidamento

L'affidamento familiare si conclude con un provvedimento dell'Autorità che lo ha disposto, quando:

- a) la famiglia di origine ha superato le difficoltà che lo hanno determinato;
- b) la sua prosecuzione non è più nell'interesse del minore;
- c) il minore affidato raggiunge la maggiore età o al termine del "proseguo amministrativo".

Gli operatori del Servizio Sociale, che hanno seguito l'evoluzione dell'affidamento, informano tutte le persone coinvolte (minore, famiglia di origine, famiglia affidataria), condividendo con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso.

Art. 15 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme di Legge in materia di Enti Locali e di organizzazione dei servizi socio-sanitari.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento verrà sottoposto all'approvazione dai Consigli Comunali dell'Ambito Sociale XIX ed entrerà in vigore dal momento della piena esecutività delle relative deliberazioni.